

**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)

e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)

Stagione Sportiva 2011/2012

## **Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 luglio 2011**

### **CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO**

Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni

**dal 4 al 25 agosto 2011.**

### **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 2011/2012**

Domani, venerdì 22 luglio 2011, alle ore 18.00 scade il termine perentorio per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Eccellenza e Calcio a Cinque Serie C1 2011/2012.

Il C.R. Campania ha proceduto alla verifica delle domande di iscrizione depositate entro il termine ordinatorio del 14 luglio u.s. e comunicato alle società, che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni relative alla documentazione necessaria, le rispettive inadempienze, che dovranno essere risolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro il termine perentorio di venerdì 22 luglio, alle ore 18.**

### **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI PROMOZIONE E DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2011/2012**

Oggi, giovedì 21 luglio 2011, alle ore 18.00 scade il termine ordinatorio per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Promozione e di Calcio a Cinque Serie C2 2011/2012.

**Le società, che non avranno depositato la domanda di iscrizione ai Campionati di Promozione e Calcio a Cinque Serie C2 entro la data e l'orario di cui innanzi, non potranno essere ammesse ai rispettivi medesimi campionati.**

Il C.R. Campania procederà quindi alla verifica delle domande di iscrizione depositate nel termine indicato e della relativa documentazione. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di giovedì 21 luglio 2011, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, al recapito ufficiale di posta elettronica delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro il termine perentorio di venerdì 29 luglio 2011, alle ore 18.**

Nella serata odierna sul Sito Internet di questo C.R. sarà pubblicato l'elenco delle società che avranno presentato entro il termine di scadenza (giovedì 21 luglio 2011 – ore 18.00) la domanda di ammissione/riammissione al Campionato di Promozione ed al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2011/2012.

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- **Circolare n. 38** del 30 giugno u.s., della L.N.D., relativa alle **modalità e procedure da utilizzare in ordine alle procedure introdotte con l'articolo 118 delle N.O.I.F. "variazione di attività"** (C.U. n. 191 della L.N.D.);
- **Comunicato Ufficiale n. 23** del 14 luglio u.s., della L.N.D., relativo al C.U. n. 12/A della F.I.G.C., in ordine all'utilizzo della classifica avulsa, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 delle N.O.I.F., al fine di individuare le squadre che abbiano titolo a partecipare ai play-off e play-out dei Campionati Dilettantistici della stagione sportiva 2011/2012.

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **PROCEDURE DI INFORMATIZZAZIONE DATI SOCIETÀ ON-LINE**

### **CONSEGNA DELLE PASSWORD PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI**

Dalla corrente stagione sportiva 2011/2012 (con decorrenza dal 1° luglio 2011), nel C.R. Campania le iscrizioni ai Campionati di ECCELLENZA (fino al 22 luglio 2011) e PROMOZIONE (fino al 21 luglio 2011), nell'ambito della L.N.D., saranno consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, "on line", come dalla guida operativa scaricabile sul Sito Internet di questo C.R.

La decorrenza per le iscrizioni on-line delle società degli altri Campionati diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2012, ovvero dalla stagione sportiva 2012/2013.

Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l'inserimento di una password (**che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società interessata**), che consentirà l'ingresso della società medesima nelle **pagine**, non soltanto di suo diretto interesse, ma anche di fruizione finalizzata alla formalizzazione delle rispettive iscrizioni e degli altri, indicati adempimenti "on line".

**LE PASSWORD DI ACCESSO ALLA PROCEDURA ON-LINE SARANNO CONSEGNATE (esclusivamente al Presidente della società interessata) PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DI COMPETENZA TERRITORALE.**

**Invero, con identica decorrenza dal 1° luglio 2011, è consentita e possibile soltanto "on-line" anche la compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche.**

Indispensabilmente preliminare, rispetto all'attivazione delle indicate procedure "on line", è la formale comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il timbro sociale), a questo C.R. Campania, dell'indirizzo ufficiale di posta elettronica (**e-mail**) di ogni singola società / associazione sportiva dilettantistica.

Sull'argomento, come peraltro pubblicato anche su questo Comunicato Ufficiale, **il C.R. Campania ha attivato**, presso la propria sede e presso quelle delle Delegazioni Provinciali alcune **riunioni informative sulle modalità e le procedure operative.**

## **TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (*)</b>
<b>PROMOZIONE</b>	<b>21 LUGLIO 2011</b>	<b>€ 6.500,00 (**)</b>
<b>PRIMA CATEGORIA</b>	<b>15 SETTEMBRE 2011</b>	<b>€ 4.300,00</b>
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>22 SETTEMBRE 2011</b>	<b>€ 3.200,00</b>
<b>CALCIO A CINQUE – SERIE C2</b>	<b>21 LUGLIO 2011</b>	<b>€ 2.400,00</b>
<b>CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1</b>	<b>22 SETTEMBRE 2011</b>	<b>€ 1.400,00</b>

(\*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(\*\*) comprensivo dell'importo relativo al Campionato Regionale Juniores.

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2011/2012**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (*)</b>
ECCELLENZA	22 LUGLIO 2011	€ 8.500,00 (**)
PROMOZIONE	21 LUGLIO 2011	€ 6.500,00 (**)
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2011	€ 4.300,00
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2011	€ 3.200,00
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011	€ 1.350,00
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.350,00
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.950,00
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011	€ 1.350,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.750,00
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.750,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C	GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE D	GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 3.850,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2011	€ 2.400,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.800,00

(\*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(\*\*) comprensivo dell'importo relativo al Campionato Regionale Juniores.

Sul medesimo C.U. n. 1 è stato pubblicato il dettaglio relativo agli importi delle singole iscrizioni.

Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare, entro il 15 dicembre 2011, a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

## **INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA**

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2011/2012:

ECCELLENZA	10 – 11 SETTEMBRE 2011
PROMOZIONE	10 – 11 SETTEMBRE 2011
PRIMA CATEGORIA	8 – 9 OTTOBRE 2011
SECONDA CATEGORIA	22 – 23 OTTOBRE 2011
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	5 – 6 NOVEMBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	5 – 6 NOVEMBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011
TERZA CATEGORIA	5 – 6 NOVEMBRE 2011
JUNIORES PROVINCIALE	10 – 11 – 12 SETTEMBRE 2011
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	3 – 4 SETTEMBRE 2011
CALCIO FEMMINILE	5 – 6 NOVEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	1 – 2 OTTOBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE C1	10 SETTEMBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE C2	8 OTTOBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE D	5 – 6 – 7 NOVEMBRE 2011
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex "A")	(*)
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex "B")	(*)
CALCIO A 5 JUNIORES	16 – 17 OTTOBRE 2011
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	3 SETTEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	9 NOVEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	(*)
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	(*)
ATTIVITÀ AMATORI	(*)
COPPA CAMPANIA AMATORI	(*)

(\*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui successivi Comunicati Ufficiali di questo C.R.

## **COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

*Anche per il 2011/2012, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), in una con gli oneri economici ad esso direttamente e/o indirettamente connessi, di cui all'estratto conto della Segreteria Federale di chiusura anno sportivo, inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato il non più rinviabile aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2011/2012. Il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società, in conformità agli addebiti, preventivamente eseguiti ed incassati dalla L.N.D.), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.*

*Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 16 luglio 2011 – ore 12.00).*

## **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI (DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)**

Come già preannunciato fin dalla scorsa stagione sportiva (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009 e C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010, entrambi pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.: il richiamato C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010 ed il C.U. n. 74 del 25 febbraio 2010), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2011/2012**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

**per la stagione sportiva 2011/2012 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:**

<b>Coppa Italia Dilettanti – fase regionale</b>	<b>Eccellenza</b>	<b>Promozione</b>
<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994</b>	<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994</b>	<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994</b>
<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993</b>	<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993</b>	<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993</b>
<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992</b>	<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992</b>	<b>1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992</b>

**Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2012/2013, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1993, uno del 1994\*\*\*\*\* ed uno del 1995).**

**\*\*\*\*\* Ai fini della prescrizione in argomento per le società di Eccellenza, per la stagione sportiva 2012/2013, previa la richiamata autorizzazione della L.N.D.:**

**- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1994 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (tesserato entro il 30 settembre 2011);**

- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2011/2012 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve), è consentita la partecipazione di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi.**

**In ordine all'attività di Calcio a Cinque**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai **calciatori "giovani"**, ha disposto, per la stagione sportiva 2011/2012, che **alle società partecipanti ai Campionati Regionali di CALCIO A CINQUE SERIE C1 e di CALCIO A CINQUE SERIE C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1990 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata.**

Negli altri Campionati 2011/2012, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

## **ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2011/2012** **DISPONIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO** **E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

A seguito della modifica dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le società aventi titolo a partecipare ai Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., dovranno presentare la domanda d'iscrizione ai Campionati medesimi, corredata dalla documentazione elencata di seguito:

a) **attestato di disponibilità di un impianto di giuoco omologato (\*)**, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto dell'art. 19 delle N.O.I.F. (***Gli articoli: 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 19 delle N.O.I.F. sono riportati a stralcio***)

Alla disponibilità dell'impianto sportivo deve, altresì, essere allegata la **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;**

b) **inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;**

c) **versamento delle seguenti somme (pubblicate sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2010), dovute a titolo di oneri finanziari:**

**1. tassa associativa alla L.N.D.;**

**2. diritti di iscrizione ai campionati di competenza;**

**3. assicurazione tesserati;**

**4. acconto spese organizzative**

I documenti innanzi indicati costruiscono le condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati.

La documentazione deve, altresì, essere corredata da:

d) **modello di censimento dei dirigenti della società;**

f) **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società;**

g) **"foglio notizie" (modello A);**

h) **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale.**

**(\*) nell'ipotesi che l'omologazione dell'impianto sportivo sia di data antecedente di oltre due anni (ovvero, precedente il 1° luglio 2009), utilizzare l'apposito "Modello A" per la richiesta di nuova omologazione (pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 4 del 7 luglio u.s. di questo C.R.).**

## **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. (N.O.I.F.) – ART. 19 IMPIANTO SPORTIVO**

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi.

... omissis ...

## **REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ART. 27 I CAMPI DI GIUOCO**

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

... omissis ...

**B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:**

**a) Terreni di giuoco**

- **Campionati di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60 x 100.**

- **Campionati di 1ª e 2ª categoria – Campionato Reg. Juniores "Under 18":** misure minime **mt. 50 x 100.** Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 18" è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionati di 3ª categoria, 3ª categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 18", 3ª categoria- "Under 18" e Attività Amatori: misure minime mt. 45 x 90.** È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

**b) Spogliatoi**

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – "Under 21", Juniores – "Under 18", di 3ª categoria – "Under 18" ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

**c) Recinzioni**

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

... omissis ...

**Campo per destinazione**

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.), deve risultare una distanza minima, che la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, per i campi di nuova costruzione e per i terreni di giuoco in erba artificiale, in mt. 2,50.

## **UFFICIO CAMPI SPORTIVI**

### **SCHEMA INFORMATIVA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI**

Allegata al Comunicato Ufficiale n. 4 del 7 luglio u.s. è stata pubblicata la scheda informativa sui campi sportivi utilizzati da ciascuna società per le varie attività regionali.

La scheda, predisposta dalla Commissione Tecnica Regionale Impianti Sportivi, dovrà essere cortesemente redatta da ciascuna società e trasmessa, a mezzo fax (n. 081 5544470), al C.R. Campania nel più breve tempo possibile, comunque non oltre il 31 agosto 2011.

In allegato al medesimo C.U. n. 4 del 7 luglio u.s., è stato pubblicato anche il modello per la richiesta di omologazione dell'impianto sportivo, richiesta da effettuare nell'ipotesi che la vecchia omologazione sia di data antecedente i due anni.

### **ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2011/2012 – VISITE MEDICHE**

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

**Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età**. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

**I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.**

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

### **DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

**In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.**

### **SVINCOLO PER INATTIVITÀ – ART. 109 N.O.I.F.**

**Sabato 23 luglio p.v. sarà pubblicato un apposito Comunicato Ufficiale con gli esiti delle richieste di svincolo per inattività, ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F.**

## **CALCIATORI SVINCOLATI ART. 107 N.O.I.F. – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

## **CALCIATORI SVINCOLATI ART. 32 BIS – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

### **PUBBLICAZIONE IMMEDIATA DEL RELATIVO COMUNICATO UFFICIALE**

Come dal C.U. n. 167/A del 20 maggio 2003 della F.I.G.C. (modifica dell'art. 32 bis, comma 2, N.O.I.F.), pubblicato in allegato al C.U. n. 99 del 5 giugno 2003 del C.R. Campania:

- la validità delle liste di svincolo, spedite a mezzo raccomandata postale A.R., è condizionata al loro recapito al C.R. Campania entro il decimo giorno dalla relativa data di chiusura, ossia al recapito entro il 26 luglio p.v.;

- la richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento, spedita a mezzo raccomandata postale A.R. o a mezzo telegramma nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, è condizionata al recapito, presso questo C.R., entro il 30 luglio p.v.

In ragione del quotidiano aggiornamento dei dati del tesseramento, realizzato presso il C.R. Campania, i Comunicati Ufficiali di pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati saranno pubblicati come segue:

- ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2, N.O.I.F. il giorno feriale immediatamente successivo, ovvero lunedì 1° agosto p.v.;
- ai sensi dell'art. 107, N.O.I.F. mercoledì 3 agosto p.v.

I due Comunicati Ufficiali saranno affissi all'albo del C.R. Campania e pubblicati sul Sito Internet del C.R. Campania ([www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)) nel rispettivo giorno di pubblicazione.

## **Delibere della Commissione Disciplinare**

### **RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2011 – DELIBERE ADOTTATE NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2011**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Gianluca De Vincentiis, dott. Serafino Mirone, avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

### **N. 69. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 giugno 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 10 gennaio 2011, protocollo 4427/399, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 27 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il Sig. Padolini Salvatore – con delega di rappresentanza del Sig. Giuliano Ciro –, anche in nome e per conto della società A.S.D. Sanità. Alla contestazione del Sig. Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il Sig. Padolini Salvatore ha eccepito che, per il Sig. Tarantino Achille, era stata prodotta richiesta di tesseramento, così come si evince dalla copia in atti depositata. Il rappresentante della Procura Federale, viceversa, ha ritenuto che il Sig. Tarantino Achille non risulti tesserato, sulla base della documentazione fornita dal Settore Tecnico della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Giuliano Ciro, la sanzione dell'inibizione per mesi uno; a carico della società Sanità, l'ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Giuliano Ciro, all'epoca presidente della società Sanità ha consentito o, comunque, non impedito al Sig. Tarantino Achille, tecnico abilitato e risultato tesserato con decorrenza dal 6.10.2010 (ovvero in data successiva a quelle di seguito specificate, relative alle sue presenze "in panchina") di essere inserito, quale allenatore, nelle distinte ufficiali delle gare del 5-12-15-18-26-29.09.2010 e 2.10.2010, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società Sanità, sulla base della documentazione dell'Ufficio Centrale Tesseramenti del Settore Tecnico della F.I.G.C.; rilevato che il Sig. Giuliano Ciro, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, un'inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della

quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Giuliano Ciro e la società Sanità, per cui infligge le seguenti sanzioni: l'inibizione per mesi uno, aggiuntiva, rispetto all'inibizione fino al 10.08.2011, di cui al deferimento n. 59 – 2010/201, a carico del presidente, Sig. Giuliano Ciro; l'ammenda di euro 250,00 (così quantificata, in misura ridotta, in considerazione delle circostanze innanzi specificate), a carico della società A.S.D. Sanità, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 59 – 2010/2011. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Giuliano Ciro, all'epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Sanità, la sanzione dell'inibizione fino al 10.09.2011; a carico della società A.S.D. Sanità (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 250,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 59 – 2010/2011.**

**N. 70. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ARTT. 1, COMMA 1; 5, COMMA 1 ED 11, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ACHILE TARANTINO (ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ARTT. 1, COMMA 1 E 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ: ARTT. 4, COMMI 1 E 2; 5, COMMA 2 ED 11, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 giugno 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 10 marzo 2011, protocollo 6348/444, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 6 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il Sig. Padolini Salvatore – con delega di rappresentanza del Sig. Giuliano Ciro –, anche in nome e per conto della società A.S.D. Sanità; il Sig. Achille Tarantino. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il Sig. Padolini Salvatore ha eccepito che la società è estranea alle dichiarazioni apparse sul suo sito internet e di non sapere minimamente come possa essere accaduto tale episodio. Chiede, inoltre, il totale proscioglimento della società dall'atto d'accusa. A sua volta, il Sig. Tarantino Achille ha eccepito di non aver mai rilasciato le affermazioni riportate sul sito ufficiale della società e, pertanto, di dichiararsi estraneo ad esse, chiedendo quindi il proscioglimento totale dall'atto d'incolpazione. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Giuliano Ciro, la sanzione dell'inibizione per mesi tre; a carico del Sig. Tarantino Achille, la sanzione della squalifica per mesi uno; a carico della società Sanità, l'ammenda di euro 1.500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che sia il sig. Giuliano Ciro, sia il Sig. Tarantino Achille, all'epoca, rispettivamente, presidente ed allenatore della società Sanità non hanno, comunque, smentito le affermazioni (lesive della reputazione della classe arbitrale) pubblicate sul sito ufficiale della società Sanità; rilevato che i Sigg. Giuliano Ciro e Tarantino Achille, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, un'inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Giuliano Ciro e Tarantino Achille, nonché la società Sanità, per cui infligge le seguenti sanzioni: l'inibizione per mesi uno, a carico del presidente, Sig. Giuliano Ciro, aggiuntiva, rispetto all'inibizione fino al 10.09.2011, di cui al deferimento n. 69 – 2010/2011; a carico dell'allenatore, Sig. Tarantino Achille, la sanzione della squalifica per giorni venti; l'ammenda di euro 300,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 69 – 2010/2011, a carico della società A.S.D. Sanità. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Giuliano Ciro, all'epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Sanità, la sanzione dell'inibizione per mesi uno, aggiuntiva, rispetto all'inibizione fino al 10.09.2011, di cui al deferimento n. 69 – 2010/2011; al Sig. Tarantino Achille, all'epoca dei fatti, allenatore della società A.S.D. Sanità, la squalifica per giorni venti; a carico della società A.S.D. Sanità (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 300,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 69 – 2010/2011.**

**N. 71. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIETRO CERULLO (ALL'EPOCA DIRIGENTE, CON INCARICO DI SEGRETARIO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TAVERNA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO BARBATO (ALL'EPOCA DIRIGENTE, CON INCARICO DI SEGRETARIO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANTA TERESA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL TAVERNA ED A.S.D. SANTA TERESA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 16 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 22 settembre 2010, protocollo 1581/1682, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

alla riunione del 27 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; i Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, assistiti dal difensore legale. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il Sig. Cerullo Pietro ha confermato integralmente quanto dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione; il Sig. Barbato Vincenzo ha eccepito di non essere stato presente quel giorno alla gara e, quindi, di essere estraneo a tutti i fatti; il difensore legale dei Sigg. Barbato e Cerullo ha preso la parola e concluso per il proscioglimento del Sig. Cerullo Pietro, per mancata indicazione nell'atto di contestazione delle condotte che sarebbero state poste in essere in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. o, comunque, per mancanza della prova della fondatezza della contestazione. In via gradata, nelle ipotesi che la Commissione dovesse orientarsi per le affermazioni della responsabilità del Sig. Cerullo, ha chiesto l'applicazione del minimo delle sanzioni disciplinari edittali. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo sorbo, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico dei Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, la sanzione dell'inibizione per mesi nove; a carico delle società Real Taverna e Santa Teresa, l'ammenda di euro 200,00, Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che sia il Sig. Cerullo Pietro, sia il Sig. Barbato Vincenzo, all'epoca, rispettivamente, dirigenti con incarico di segretari delle società Real Taverna e Santa Teresa hanno, comunque, accusato, ingiustamente, l'arbitro della gara Santa Teresa – AICS Poseidon del 9.05.2010, Sig. Cagno Filippo, di non aver trascritto, sul proprio rapporto di gara, le ammonizioni notificate ai calciatori della società Santa Teresa, Magliano Antonio e Cesaro Pasquale; rilevato che i Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, un'inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Cerullo Pietro, Barbato Vincenzo e le società Real Taverna e Santa Teresa, per cui infligge le seguenti sanzioni: a carico dei Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, all'epoca dei fatti dirigenti, con incarico di segretari, delle società ASD Real Taverna ed ASD Santa Teresa, la sanzione dell'inibizione per mesi tre; a carico delle società ASD Real Taverna ed ASD Santa Teresa, l'ammenda di euro 200,00. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere ai Sigg. Cerullo Pietro e Barbato Vincenzo, all'epoca dei fatti dirigenti, con incarico di segretari, delle società A.S.D. Real Taverna ed A.S.D. Santa Teresa, la sanzione dell'inibizione per mesi tre; a carico delle società A.S.D. Real Taverna ed A.S.D. Santa Teresa, l'ammenda di euro 200,00 ciascuna.**

**160. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS S. SOSSIO – GARA VIRTUS S. SOSSIO / VITULAZIO DEL 6.02.2011 – PROMOZIONE**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Virtus S. Sossio, avverso la sanzione dell'ammenda a carico della medesima società, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del reclamo si evince che, sebbene un estraneo si sia indebitamente introdotto negli spogliatoi della terna arbitrale assumendo una condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e di un Assistente, l'ammenda pecuniaria, così come inflitta dal Giudice di prime cure appare sproporzionata rispetto all'entità dell'azione commessa. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Virtus S. Sossio, riducendo ad euro 500,00 la sanzione accessoria dell'ammenda; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA MADONNA DELL'ARCO / SANGENNARESE DEL 10.10.2010 – 1^ CAT.**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 60 del 25.11.2010 del C.R. Campania, alla pag. 978), con la quale é stato accolto il reclamo della società Madonna dell'Arco, con la conseguenziale sanzione, a carico della società Sangennarese, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Giunta Cesare, della medesima società Sangennarese. Al riguardo, questa C.D.T. osserva: sul primo motivo di doglianza, va rilevato che l'errore di intestazione del reclamo, per costante giurisprudenza, può essere sanato, sulla base del principio sostanziale della salvezza dell'atto, a condizione che non sussista alcun motivo di inammissibilità o preclusione. Sul secondo punto di doglianza, tuttavia, sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, deve rilevarsi l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. La società reclamante si duole di quanto deciso su reclamo proposto davanti al Giudice di prime cure, sulla base dell'assunto che la società Madonna dell'Arco abbia spedito la copia del reclamo all'indirizzo per corrispondenza e non all'indirizzo della sede sociale. Invero, nel caso di specie, si rileva che la società Madonna dell'Arco ha giustamente inviato la comunicazione del reclamo alla società reclamante all'indirizzo per corrispondenza indicato dalla società Sangennarese sul modello di censimento, depositato in data 16.09.2010, all'atto della formalizzazione dell'iscrizione al Campionato di Prima Categoria ed Attività Mista. Pertanto, la comunicazione del reclamo è da considerarsi regolare ai fini della sua conoscenza. Per quanto sopra, il reclamo presentato dalla società Sangennarese va rigettato e la decisione del G.S.T. va integralmente confermata. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Sangennarese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TEMERARIA 1957 – GARA REAL GALDESE / TEMERARIA 1957 DEL 26.02.2011 – 1^ CAT.**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Temeraria 1957, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cioffi Massimiliano, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione respinge il ricorso poiché i reiterati atti perpetrati dal calciatore medesimo che, d'altronde, sono in linea di massima confermati dal presidente della società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, sono tali da ritenere che la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cioffi Massimiliano dal Giudice di primo grado, appaia equa e proporzionata, sulla base dei fatti descritti dal direttore di gara nel suo rapporto ufficiale. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Temeraria 1957; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CILENTO – GARA SPORTING CILENTO / SASSANO DEL 23.01.2011 – 1^ CAT.**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sporting Cilento, ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 8.03.2011, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale é stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante intenda impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato Ufficiale é stata formalizzata in data 27.01.2011, per cui il termine ultimo per la spedizione del reclamo era fissato al 3.02.2011. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sporting Cilento.**

**164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CILENTO - GARA SPORTING CILENTO / SANTA TERESA DEL 27.02.2011 – 1^ CAT.**

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Cilento, avverso la sanzione dell'ammenda a carico della medesima società, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione respinge il ricorso poiché non risultano, dallo stesso, elementi, circostanze e fatti che possano indurre, in maniera ragionevole, ad una riduzione dell'ammenda, finalizzata a ricondurla ai canoni equitativi della congruità e della proporzionalità. Inoltre, v'è da dire che tutta la documentazione acquisita agli atti risulta, per questa C.D.T., chiara, precisa e concordante, per cui la decisione in prime cure appare del tutto proporzionata, in base ai fatti narrati dal direttore di gara. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Cilento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**165. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL MARCHESA – GARA SAN VINCENZO UNITIS / REAL MARCHESA DEL 9.11.2011 – 2^ CAT.**

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Marchesa, avverso la sanzione dell'ammenda a carico della medesima società, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul C.U. n. 119 del 5.05.2011, del C.R. Campania, alle pagine 2633-2634). Questa Commissione ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, in quanto la confusione dovuta al tesseramento del calciatore Federico Giampiero ed al tesseramento dello stesso calciatore con la sola variante del nome di battesimo "Gianpiero", giustifica una riduzione della sanzione accessoria dell'ammenda ad euro 200,00. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Real Marchesa, riducendo ad euro 200,00 la sanzione della pena accessoria dell'ammenda; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**166. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NICOLA CALCIO 2009 – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 / LIBERTAS CAMIGLIANO DEL 26.03.2011 – 2^ CAT.**

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l'inammissibilità. Invero, il reclamo è stato trasmesso (in data 28.11.2010, a mezzo plico raccomandata postale: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società reclamante, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale era stata inflitta, alla società medesima, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Deve, tuttavia, osservarsi che al ricorso presentato dalla società San Nicola Calcio 2009 non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. Di conseguenza, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (sulla base dell'art. 46, commi 3 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto, dal Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 33, comma 5. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società San Nicola Calcio 2009.**

**167. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PONTECAGNANO – GARA PONTECAGNANO / NUOVA SALERNO DEL 27.03.2011 – 2^ CAT.**

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Pontecagnano, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Avagliano Emiliano; preso atto dell'assenza della società, benché ritualmente convocata, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla lettura del reclamo, redatto in forma generica, non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, che configura fonte privilegiata di prova, nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Di conseguenza, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, deve giudicarsi equa, rispetto alla gravità del gesto del calciatore Avagliano Emiliano, nei confronti dell'arbitro. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Pontecagnano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**168. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AGROPOLI 1921 – GARA AGROPOLI / SPORTING CASALVELINO DEL 4.04.2011 – ATT. MISTA**

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Agropoli 1921, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cauceglia Antonio; preso atto dell'assenza della società, benché ritualmente convocata, rileva la parziale fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, ferma restando la gravità del gesto del calciatore innanzi nominato, deve osservarsi che la sanzione, per costante e coerente giurisprudenza degli Organi collegiali di seconda istanza, debba essere commisurata in rapporto all'effettiva gravità dell'infrazione commessa. Nella circostanza, non può non rilevarsi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, appaia eccessiva, rispetto al gesto del nominato calciatore Cauceglia Antonio, nei confronti del direttore di gara. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Agropoli 1921, riducendo al 31.10.2011 la squalifica a carico del calciatore Cauceglia Antonio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**169. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SONFIDITALIA C5 – GARA SONFIDITALIA C5 / SAN MARCO 2006 DELL'8.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2**

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sonfiditalia C5, avverso la sanzione della squalifica a carico del calcettista Gara Carmine; sentita, nella persona dell'assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, il comportamento del nominato calcettista deve configurarsi in un gesto antisportivo, violento ed ingiurioso, nei confronti dell'arbitro, per cui la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare proporzionata, rispetto all'infrazione disciplinare commessa dal calcettista Gara Carmine. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di respingere il reclamo proposto dalla società Sonfiditalia C5, confermando la sanzione della squalifica a carico del calcettista Gara Carmine; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**170. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TUORO ADISS – GARA TUORO ADISS / BOYS CASAGIOVE DEL 12.03.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D**

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Tuoro Adiss, avverso la sanzione della squalifica a carico del calcettista Di Rienzo Alessandro; preso atto dell'assenza della società, benché ritualmente convocata, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, questa C.D.T. ritiene che, sebbene il nominato calcettista Di Rienzo Alessandro abbia assunto un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara, la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, appare sproporzionata, rispetto alla gravità del gesto commesso dal calcettista Di Rienzo Alessandro. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Tuoro Adiss, riducendo la sanzione della squalifica a carico del calcettista Di Rienzo Alessandro al 30.11.2011; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**171. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO “SAN FERDINANDO RE” DI CAPITELLO – GARA “SAN FERDINANDO RE” DI CAPITELLO / ROCCAGLIORIOSA DEL 9.01.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO**

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società “San Ferdinando Re” di Capitello, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale; preso atto dell'assenza della società, benché ritualmente convocata; rilevato che non è stata osservata la prescrizione, relativa alla spedizione della raccomandata postale, inviata alla società avversaria; rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante, non è stata allegata, come indirettamente è stato fatto cenno, la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. È mancato, quindi, uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (sulla base dell'art. 46, commi 3 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 33, comma 5. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società “San Ferdinando Re” di Capitello.**

## **RIUNIONE DEL 18 LUGLIO 2011**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Gianluca De Vincentiis, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti.**

### **172. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO GERFIN CAMPANIA - GARA GERFIN CAMPANIA / FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 22.05.2011 – CALCIO FEMMINILE**

La C.D.T., letto il reclamo avverso la squalifica a carico della calciatista Santoriello Regina, pubblicata sul C.U. n. 128 del 26.05.2011, alla pagina 2776, del C.R. Campania, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, essendo esso stato proposto dalla società Gerfin Campania, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, di Calcio a Undici e di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 febbraio del C.R. Campania. Invero, le richiamate modalità dei termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire, a mezzo telefax, o altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel predetto termine e se trattasi di reclamo finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato, l'attestazione dell'invio. anche all'eventuale controparte, dei medesimi motivi di reclamo. Il reclamo in esame, viceversa, pur relativo ad una gara delle ultime quattro giornate, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 9.07.2011 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 15.07.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della società Gerfin Campania.**

### **173. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AGOSTINO LETTIERI - GARA AGOSTINO LETTIERI / VIRTUS SOCCER CASTELFRANCI DEL 4.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SEERIE D.**

### **174. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALBA SANNIO COMPENS – GARA RITA ERCOLANESE / ALBA SANNIO COMPENS DEL 18.12.2010 – ECCELLENZA**

### **175. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI / VIRTUS CONZA DEL 9.04.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO**

### **176. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CONTRONE – GARA M.C. REAL COLLIANO / CONTRONE DEL 7.11.2010 – 2^ CAT.**

### **177. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO TEAM STRIANO C5 – GARA FUTSAL MARIGLIANO / EAM STRIANO C5 DEL 17.04.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2**

### **178. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO TEGGIANO – GARA REAL TARENTINA / PRO TEGGIANO DEL 30.01.2011 – 1^ CAT.**

### **179. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO TEGGIANO – GARA INDOMITA / PRO TEGGIANO DEL 13.03.2011 – 1^ CAT.**

### **180. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAIVANESE C5 – GARA REAL CAIVANESE C5 / FUTSAL SANT'EGIDIO DEL 13.11.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1**

### **181. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROCCHESI – GARA AUDAX SALERNO / ROCCHESI DEL 3.04.2011 – 1^ CAT.**

### **182. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN FRANCESCO – GARA SAN FRANCESCO / REAL FORINO CALCIO DEL 30.01.2011 – 1^ CAT.**

### **183. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIRIGNANO 1963 – GARA SIRIGNANO 1963 / FALCHI ROSSI DEL 20.11.2010 – 1^ CAT.**

### **184. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TURTLES CASAPESENNA – GARA TURTLES CASAPESENNA / REAL FORMICOLA 2008 DEL 5.03.2011 – 2^ CAT.**

### **185. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA / CITTÀ DI SANT'ARPINO DEL 12.02.2011 – ATT. MISTA**

La C.D.T., viste le richieste delle società reclamanti di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale), rileva che le società istanti non hanno provveduto alla presentazione del competente reclamo. È venuto, dunque, a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, tenuto conto dell'obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell'Organo Giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; P.Q.M.

**DELIBERA**

di dichiarare inammissibili i reclami in epigrafe, in quanto soltanto preannunciati; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto delle seguenti società: Agostino Lettieri, Alba Sannio Comprens, Atletico Castelfranci 1983, Controne, Eam Striano C5, Pro Teggiano (due reclami), Real Caivanese C5, Rocchese, San Francesco, Sirignano 1963, Turtles Casapesenna e Vis San Nicola.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28 luglio 2011.**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 21 luglio 2011**

**Il Segretario  
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente  
Salvatore Colonna**

Roma, 30 Giugno 2011  
Protocollo: Segr./CT/MC/mde/7905

Ai Comitati e alle Divisioni  
della Lega Nazionale Dilettanti  
Loro Sedi

### **CIRCOLARE n. 38**

Con riferimento al C.U. n.191 della L.N.D., pubblicato il 26 maggio 2011, inerente la modifica degli articoli 29 e 32, delle N.O.I.F. e la introduzione dell'art.118, delle N.O.I.F., si ritiene opportuno chiarire le modalità e le procedure in ordine alla **variazione di attività** individuata dalla introduzione della nuova normativa.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque, ai calciatori "non professionisti" (art.29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.) è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F..

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

**Non è consentita la variazione di attività dei calciatori da e per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e di calcio a cinque.**

**Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter, delle N.O.I.F..**

Per i calciatori tesserati ai sensi dell'art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di attività fermo restando il limite di cui al comma 11, del citato articolo, il quale prevede che le Società della L.N.D. possono tesserare e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente e/o provenuto da Federazione estera e che il tesseramento in variazione è valido sino al termine della stagione sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in **“quiescenza”**.

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società “pure”** che svolgono la medesima attività; **per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi**, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

**Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.**

**Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione che intenda nuovamente variare l'attività potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.**

**La variazione di attività** potrà essere effettuata nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2011/2012 il periodo stabilito è dal 1 Luglio 2011 al 17 Settembre 2011), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e Divisioni di competenza.

**La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione;**il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre **dal giorno successivo** di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

Si invitano i Comitati e le Divisioni a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 23**

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 12/A del 14 Luglio 2011, inerente la deroga all'art. 51, commi 3, 4 e 5, delle N.O.I.F., da applicare ai Campionati Dilettantistici relativi alla Stagione Sportiva 2011/2012.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare nella stagione 2011/2012 in deroga all'art. 51 la classifica avulsa al fine di individuare per i campionati dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare ai relativi play off e play out;
- esaminata la suddetta proposta;
- vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei campionati dilettantistici stagione 2011/2012 , in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 delle NOIF, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete